

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2003 - Deliberazione N. 1366 - Area Generale di Coordinamento Rapporti CEE - POR Campania 2000/2006 / Rettifica delibera di G.R. 1235/03 concernente l'approvazione di un "Disciplinare recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari finali del POR nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche): procedure per il finanziamento dell'esecuzione degli interventi, obbligazioni, ammissibilità delle spese. Definizione delle procedure per il finanziamento della progettazione delle infrastrutture inserite all'interno di Progetti Integrati approvati dalla Giunta Regionale".

Allegato Disciplinare

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Il presente disciplinare detta disposizioni in materia di rapporti tra la Regione e i Beneficiari finali del POR Campania relativamente:

1. alle reciproche obbligazioni e all'individuazione delle spese ammissibili inerenti la tipologia di operazioni " infrastrutture", ad esclusione degli interventi che prevedono la realizzazione di reti e infrastrutture informatiche e telematiche;
2. alle modalità per il trasferimento delle risorse economiche ai Beneficiari finali;
3. alle procedure per l'assegnazione delle anticipazioni dirette a finanziare le spese relative alla progettazione di infrastrutture individuate nell'ambito di Progetti Integrati (P.I.), già approvati dalla Giunta Regionale della Campania e per le quali non sia ancora disponibile la progettazione;

Articolo 2 (Disciplina del rapporto tra Regione e Beneficiario finale)

Il Beneficiario finale è responsabile delle attività di gestione e controllo ordinario delle singole operazioni. Il rapporto e le obbligazioni tra la Regione e il Beneficiario finale sono disciplinati dal provvedimento di finanziamento adottato dalla Regione.

Le condizioni indicate nel provvedimento di finanziamento dovranno essere formalmente accettate con atto sottoscritto dal Rappresentante legale del Beneficiario finale e dal Responsabile del procedimento.

Resta fermo per il Beneficiario finale l'obbligo di rispettare le disposizioni e la tempistica fissata dal POR e dal Complemento di Programmazione e precisate dal Responsabile di misura, per l'attuazione degli interventi, nonché la normativa comunitaria, in particolare le disposizioni in materia di concorrenza, pari opportunità e gare d'appalto.

Articolo 3 (Prescrizioni del provvedimento di finanziamento)

Il provvedimento di finanziamento deve prevedere l'impegno del Beneficiario finale all'osservanza dei seguenti obblighi:

- 1) rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari: n. 1260/1999; n. 1685/2000; n. 438/2001; n. 2355/2002 e n. 1159/2000;
- 2) rispetto degli obiettivi e delle specifiche previsioni della Misura stessa, oltre che della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti nell'esecuzione del progetto ammesso a cofinanziamento sulla Misura del POR;
- 3) indicazione dei dati identificativi e degli estremi dell'atto di nomina del Responsabile unico di procedimento (RUP);
- 4) apertura (salvo nel caso in cui i Beneficiari finali siano gli Istituti periferici del Ministero per i beni e le attività culturali) di un conto corrente dedicato esclusivamente al finanziamento del progetto cofinanziato dal POR, dando comunicazione degli estremi al Responsabile di misura.
- 5) invio dell'estratto conto del conto corrente di cui al precedente punto 4) su richiesta del Responsabile della misura;

- 6) monitoraggio delle singole operazioni ammesse a cofinanziamento, garantendo l'alimentazione (immissione dei dati) del sistema informatizzato di raccolta dei dati di monitoraggio finanziario (trimestrale), fisico (annuale) e procedurale (semestrale) mediante la compilazione delle schede di monitoraggio messe a disposizione dalla Regione e inoltre su supporto cartaceo ed informatico agli indirizzi indicati dalla Regione;
- 7) inoltre delle schede di monitoraggio di cui al punto 6) anche nelle ipotesi di mancato incremento dei dati relativi agli impegni e ai pagamenti o dei dati di avanzamento procedurale e fisico, esplicitando, in tal caso, l'assenza di variazioni dei dati stessi;
- 8) rispetto delle seguenti scadenze durante tutto il ciclo di vita delle operazioni cofinanziate: entro il: 10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre per l'invio dei dati di monitoraggio finanziario; entro il: 10 luglio e 10 gennaio per l'invio dei dati di monitoraggio procedurale, entro il 10 gennaio per l'invio dei dati di monitoraggio fisico, con le modalità di cui al punto 6);
- 9) inoltre alla Regione, alle date indicate dal Responsabile di misura dell'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, a valere sulla Misura che cofinanzia l'intervento ammesso, dichiarandone la conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lett.b), del Reg.(CE) 438/01 e s.m.i ai fini della certificazione di spesa e della domanda di pagamento;
- 10) invio su supporto cartaceo ed informatico (all'indirizzo e-mail del Responsabile di Misura) dell'attestazione di spesa di cui al punto 9), secondo le specifiche dallo stesso comunicate;
- 11) inoltre, a supporto delle dichiarazioni di spesa effettivamente sostenuta, in copia conforme all'originale, della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa agli interventi finanziati, comprensiva di fatture, S.A.L., certificati di pagamento e mandati di pagamento quietanzati;
- 12) puntuale tenuta del fascicolo di progetto, contenente tutta la documentazione afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice MONIT di identificazione della singola operazione cofinanziata; il codice MONIT sarà comunicato dal Responsabile di Misura all'atto della prima immissione delle operazioni nel sistema di monitoraggio;
- 13) comunicazione puntuale dei luoghi dove sono archiviati i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'operazione cofinanziata;
- 14) apposizione, sull'intera documentazione amministrativa e contabile portata in rendicontazione sul POR Campania 2000/6, di apposito timbro recante la seguente dicitura: "Operazione Cofinanziata dal POR Campania 2000/6 Misura nr.";
- 15) comunicazione al Responsabile di Misura di tutte le indicazioni necessarie circa la tenuta della documentazione contabile, progettuale e amministrativa delle operazioni ammesse al finanziamento, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto delle disposizioni di cui all'art.7 del Reg.(CE) 438/01 e s.m.i;
- 16) custodia e messa in sicurezza dei documenti giustificativi delle operazioni ammesse a finanziamento sulla Misura POR Campania 2000/6, conformemente all'art.38, paragrafo 6, del Reg.(CE) 1260/99, per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione UE del saldo dell'intervento comunitario sul P.O.R., ferme restando le disposizioni nazionali in materia; la documentazione predetta dovrà essere messa a disposizione della Regione in qualsiasi momento;
- 17) conduzione delle verifiche amministrative e fisiche sulle operazioni cofinanziate, a norma dell'art. 4, parag.2, del Reg.(CE) 438/01, informando il Responsabile di Misura delle attività di verifica svolte, dei risultati delle verifiche e delle misure prese in ordine alle discrepanze rilevate;
- 18) garanzia alle strutture competenti della Regione (Responsabile di Misura, Responsabile di Fondo, Autorità di pagamento, Ufficio di controllo di secondo livello), del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE) e dei servizi ispettivi della Commissione UE, di accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa al progetto ammesso a cofinanziamento del POR Campania, nonché garanzia di accesso al Valutatore indipendente del POR Campania a tutti i documenti necessari alla valutazione del programma in parola;
- 19) implementazione e manutenzione della pista di controllo per ciascuna operazione cofinanziata, secondo le specifiche e i tempi indicati dal Responsabile di misura;
- 20) utilizzo, in modo evidente, nell'ordine indicato dal Reg. (CE) 1159/00 e nella DGR 714 del 20.02.03, del logo dell'Unione Europea, del Fondo e della misura interessata, anche con il supporto del Servizio "Comunicazione integrata del POR" che per gli aspetti tecnici provvederà a verificare il rispetto di tali adempimenti;

Il provvedimento di finanziamento dovrà precisare, altresì, in dettaglio le modalità di trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi, stabilendo le relative scadenze temporali, in

osservanza a quanto disposto dal presente disciplinare per le diverse fattispecie ammesse a cofinanziamento.

Il provvedimento di finanziamento, inoltre, fissa i termini per l'esecuzione dei lavori.

Il provvedimento di finanziamento dovrà prevedere che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la possibilità per la Regione di revocare le somme trasferite al Beneficiario finale e che, in caso di revoca del finanziamento, qualora il Beneficiario Finale non provveda alla restituzione di quanto ottenuto a titolo di anticipazione, la Regione Campania può sospendere il pagamento di somme di uguale importo da trasferire al medesimo Beneficiario Finale per altre finalità.

Il provvedimento di finanziamento deve precisare che non sono rimborsabili, totalmente o parzialmente, le spese sostenute qualora in sede di verifica amministrativa e contabile, nella fase di rendicontazione delle operazioni, ne sia stata accertata l'ineleggibilità e/o l'inammissibilità;

Il provvedimento di finanziamento dovrà indicare, altresì, la possibilità per la Regione di dichiarare non rimborsabili, totalmente o parzialmente le spese sostenute in caso di mancato rispetto dei termini comunicati dal Responsabile di misura per la presentazione dei rendiconti periodici e/o della relativa documentazione contabile.

Articolo 4

(Spese ammissibili per il finanziamento delle infrastrutture a valere sul POR. Valore massimo per il riconoscimento delle spese generali)

Il quadro economico dell'intervento, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dovrà presentare la seguente articolazione del costo complessivo:

- a) lavori a misura, a corpo, in economia;
- b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - b1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
 - b2. rilievi, accertamenti e indagini;
 - b3. allacciamenti ai pubblici servizi;
 - b4. imprevisti;
 - b5. acquisizione aree o immobili;
 - b6. accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge 11 febbraio 1994, 109 e s.m.e i.;
 - b7. spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
 - b8. spese per attività di consulenza o di supporto¹;
 - b9. spese per commissioni giudicatrici;
 - b10. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
 - b11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
 - b12. I.V.A. ed eventuali altre imposte.

Ai sensi del presente disciplinare la Regione Campania riconosce, per i progetti di infrastrutture, a valere sul POR, le spese del suddetto quadro economico nella seguente articolazione:

- **spese di esecuzione:** (a) lavori a misura, a corpo, in economia; (b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; (b3) allacciamenti ai pubblici servizi; imprevisti (b4), per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare **dei lavori** risultante dal quadro economico (tale percentuale verrà definita **entro il limite del 5%** a seconda della Misura a valere sulla quale si finanzia l'opera); (b6) accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge 11 febbraio 1994, 109 e s.m.e i..

- **spese tecniche:** (b2) rilievi, accertamenti e indagini; (b7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

¹ Le spese relative a tali attività possono essere riconosciute, anche se svolte da personale interno, non solo nei casi previsti dall'art.18 della Legge 109/94 e s.m.i., ma anche, purchè venga adottato un atto che motivi l'individuazione delle unità impegnate per l'esecuzione degli interventi cofinanziati e limitatamente ai costi ad essi strettamente correlati e documentalmente provati, nei casi previsti dal disposto di cui alla norma 11, punto 2.2 del Regolamento (CE) 1685/00.

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; (b8) spese per attività di consulenza o di supporto; (b9) spese per commissioni giudicatrici; (b10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; (b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

L'importo ammissibile per le spese tecniche non dovrà superare il 12% (dodici per cento), al **netto** dell'IVA ed altre imposte, ove dovute, dell'importo lordo dei lavori e delle espropriazioni. Si intende, pertanto, che eventuali maggiori oneri saranno sostenuti dal beneficiario finale;

- **spese di acquisizione:** (b5) acquisizione aree o immobili; tali spese saranno ammissibili con le modalità previste dal Regolamento (CE) 1685/2000². Resta inteso che eventuali maggiori oneri saranno sostenuti dal beneficiario finale.

Articolo 5

(Finanziamento integrale della progettazione per interventi infrastrutturali inseriti nei Progetti Integrati)

Per gli interventi in epigrafe, l'importo di riferimento, per il calcolo del valore della progettazione, è quello risultante dalle schede approvate dal Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione Campania.

L'importo anticipato dalla Regione per: le spese tecniche relative a rilievi, accertamenti e indagini; la progettazione (preliminare, definitiva e, se del caso, esecutiva), le necessarie attività preliminari, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, le conferenze di servizi; le spese per attività di consulenza o di supporto, non dovrà superare il 8% (otto per cento) dell'ammontare totale risultante dal quadro economico. La percentuale dell'8% comprende IVA ed altre imposte, ove dovute.

Si intende, pertanto, che eventuali maggiori oneri saranno sostenuti dal Beneficiario finale.

I compensi professionali dovranno essere stimati in conformità alla tariffa minima inderogabile, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 17 della legge 1 febbraio 1994, n. 109, commi 12-ter e 4-ter, oltre l'IVA ed il contributo Inarcassa ed applicando la riduzione prevista per le progettazioni eseguite per la Pubblica Amministrazione.

Ai beneficiari finali sarà liquidato il 35% dell'importo complessivo come sopra definito, quale anticipazione relativa agli oneri presumibili per: la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e le eventuali altre spese sopra citate al momento della richiesta da parte del beneficiario.

Articolo 6

(Finanziamento limitato ad alcune fasi della progettazione per interventi infrastrutturali inseriti nei Progetti Integrati)

Per gli interventi, per i quali sia già disponibile la progettazione preliminare, l'importo anticipato dalla Regione per le competenze e gli onorari professionali afferenti le spese tecniche relative a: rilievi, accertamenti e indagini; progettazione (definitiva e, se del caso, esecutiva); alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi; alle attività di consulenza o di supporto, non dovrà superare il 6% (sei per cento) dell'ammontare totale risultante dal quadro economico del progetto preliminare.

Per gli interventi, per i quali sia già disponibile la progettazione preliminare e definitiva, l'importo anticipato dalla Regione per le spese relative alle medesime voci citate al comma precedente non dovrà superare il 4% (quattro per cento) dell'ammontare totale risultante dal quadro economico del progetto definitivo.

Le percentuali su indicate comprendono IVA ed altre imposte, ove dovute.

Si intende, pertanto, che in entrambi i casi eventuali maggiori oneri saranno sostenuti dal beneficiario finale

Ai beneficiari finali sarà liquidato il 35% dell'importo complessivo come sopra definito, quale anticipazione relativa agli oneri presumibili per: la progettazione, definitiva ed esecutiva e le eventuali altre spese sopra citate, al momento della richiesta da parte del beneficiario.

² Reg.1685/00: Norma n. 5. Acquisto di terreni e Norma 6 Acquisto di beni immobili.

Articolo 7
(Progettazione ammessa al finanziamento)

La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dovrà essere eseguita in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 18 e ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sarà verificata, validata ed approvata secondo le modalità previste dagli artt. 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Articolo 8
(Modalità di finanziamento, impegno e liquidazione per la progettazione)

La Regione adotta il provvedimento di cui al precedente art. 3 per il finanziamento della progettazione, su richiesta del legale rappresentante del Beneficiario finale.

La richiesta del finanziamento da parte del Beneficiario finale dovrà essere inoltrata al Responsabile della misura e dovrà contenere i seguenti elementi:

- indicazione del progetto per il quale si richiede il finanziamento;
- gli estremi della delibera regionale di approvazione del P.I. nel quale è inserito il progetto;
- il nominativo e i recapiti del Responsabile del Procedimento individuato per la fase progettuale;
- una dichiarazione a firma del legale rappresentante, che la progettazione verrà condotta nel rispetto delle indicazioni contenute nella scheda progetto approvata dal NVVIP e tenendo conto delle eventuali raccomandazioni fornite dallo stesso NVVIP e dall'Autorità Ambientale regionale;
- dichiarazione di impegno ad affidare i servizi attinenti la progettazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 50 e ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

La Regione adotta il provvedimento di impegno contabile a seguito della formale accettazione da parte del rappresentante legale del Beneficiario finale, sottoscritta, altresì, dal Responsabile del procedimento, di tutte le condizioni previste dal provvedimento di finanziamento di cui all'art.3.

La Regione adotta il provvedimento di liquidazione dell'anticipazione del 35% di cui ai precedenti articoli 5 e 6, all'esito del procedimento di conferimento dell'incarico di progettazione, previa trasmissione da parte del responsabile del procedimento della bozza di contratto da stipularsi con il progettista.

L'erogazione del saldo avverrà alla consegna di una relazione a firma del responsabile di procedimento nominato dal Beneficiario finale riportante:

- o il quadro economico risultante dal progetto approvato;
- o gli estremi della approvazione della progettazione;
- o il processo di validazione del progetto ed il relativo certificato;
- o il cronoprogramma dell'intervento, come risultante dal progetto;
- o i tempi previsti per la gara di appalto e per l'esecuzione dell'intervento.

La Regione, in caso di revoca del finanziamento della progettazione ed in caso di mancata restituzione da parte dei beneficiari di quanto versato a titolo di anticipazione, può sospendere il pagamento di somme di uguale importo da trasferire ai medesimi soggetti per altre finalità.

Articolo 9
(Modalità di finanziamento, impegno e liquidazione per l'esecuzione dei lavori)

La Regione adotta il provvedimento di cui all'art.3 per il finanziamento della esecuzione dei lavori su richiesta del legale rappresentante del Beneficiario finale.

La Regione adotta l'impegno contabile a seguito della formale accettazione da parte del rappresentante legale del Beneficiario finale, sottoscritta, altresì, dal Responsabile del procedimento, di tutte le condizioni previste dal provvedimento di finanziamento .

Il provvedimento di finanziamento indicherà le modalità di trasferimento delle risorse economiche per l'esecuzione dell'intervento come fissate dal successivo art. 10.

La Regione adotta il provvedimento di liquidazione dell'anticipazione all'esito della gara per l'affidamento dei lavori, previa trasmissione da parte del responsabile del procedimento della bozza del contratto da stipularsi con l'appaltatore.

Articolo 10
(Modalità di trasferimento del finanziamento al beneficiario finale)

La Regione, in merito all'esecuzione dell'intervento, eroga al beneficiario finale, una somma ripartita come di seguito indicato:

1. primo acconto pari al 50% del totale derivante dal quadro economico, come ridefinito a seguito dell'esito di gara, detratte le eventuali anticipazioni per la progettazione, oltre IVA, entro trenta giorni dalla consegna della seguente documentazione:

- dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'effettivo inizio degli stessi;
- programma dei lavori firmato dal direttore dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e fatto proprio dal legale rappresentante del beneficiario finale;
- fotografia del cartellone pubblicitario avente le caratteristiche e le dimensioni di cui al Reg. (CE) 1159/00;
- comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato, nei casi consentiti dalla legge;
- dichiarazione del RUP che l'incarico di progettazione e l'affidamento dei lavori sono stati conferiti nell'assoluto rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia;
- dichiarazione che l'aliquota IVA è stata determinata secondo la normativa vigente;

2. secondo acconto pari al 20% del totale derivante dal quadro economico come aggiornato a seguito dell'esito di gara, oltre IVA, entro trenta giorni dalla consegna della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione di pagamenti e delle fatture quietanzate, per un importo pari all'80% della precedente anticipazione, oltre che dell'attestazione, redatta dal direttore dei lavori, che le opere realizzate non hanno subito variazioni non consentite dalla legislazione vigente rispetto al progetto ammesso al finanziamento;

3. terzo acconto pari al 25% del totale derivante dal quadro economico come aggiornato a seguito dell'esito di gara, oltre IVA, entro trenta giorni dalla consegna della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione di pagamenti e delle fatture quietanzate, per un importo pari al 100% delle precedenti anticipazioni, oltre che dell'attestazione, redatta dal direttore dei lavori, che le opere realizzate non hanno subito variazioni non consentite dalla legislazione vigente rispetto al progetto ammesso al finanziamento;

4. il saldo pari al 5% del totale derivante dal quadro economico definitivo comprensivo dell'IVA, entro trenta giorni dalla consegna del certificato di collaudo approvato, redatto ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dei documenti tecnico contabili comprovanti l'avvenuta erogazione di pagamenti per un importo pari al 100% del costo totale ammesso. Nell'ipotesi in cui il Beneficiario finale non possa procedere all'anticipazione delle somme occorrenti per il pagamento delle residue spese all'appaltatore, può chiedere, contestualmente all'invio del certificato di collaudo e dei documenti tecnico contabili comprovanti l'avvenuta erogazione di pagamenti per un importo pari al 100% delle precedenti anticipazioni, l'erogazione delle somme necessarie per il pagamento delle stesse. In tal caso il Beneficiario finale si dovrà impegnare a trasmettere la documentazione tecnico contabile comprovante l'avvenuta erogazione di pagamenti per un importo pari al 100% del costo totale ammesso entro 60 giorni dalla data di liquidazione dell'anticipazione del saldo da parte della Tesoreria della Regione.

Le eventuali rinvenienze per interessi bancari e le economie di esecuzione relativamente all'esecuzione dell'intervento saranno detratte dall'ammontare del saldo dovuto.

La Regione, in seguito alla revoca del finanziamento ed in caso di mancata restituzione da parte dei beneficiari di quanto versato a titolo di anticipazione, può sospendere il pagamento di somme di uguale importo da trasferire ai medesimi soggetti per altre finalità.

Articolo 11
(Atti propedeutici alla scelta dell'appaltatore)

L'avvio delle procedure di scelta dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, presuppone l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:

- a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

- b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 12

(Provvedimenti di impegno e di liquidazione delle risorse assegnate ai beneficiari finali)

I Responsabili di Misura o, ove non coincidente, il Dirigente del Settore competente, su richiesta del beneficiario finale, assumono, con atto formale, i provvedimenti di finanziamento della progettazione e dell'esecuzione e adottano gli atti di impegno e liquidazione relativi alle risorse da assegnare ai beneficiari finali, trasmettendoli, contestualmente all'Ufficio di ragioneria, all'Autorità di Pagamento e al Beneficiario finale.

Articolo 13

(Norma finale)

Per quanto non previsto nel presente disciplinare e negli atti richiamati, si rinvia alle norme vigenti applicabili in materia di lavori pubblici.